

COPIA

COMUNE DI PENNE

PROVINCIA DI PESCARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 21/11/2013

Atto n. 62

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES.

L'anno **DUEMILATREDICI** , il giorno **VENTUNO** , del mese di **NOVEMBRE** , alle ore **10:00**

alla **prima convocazione** in **sessione ordinaria**

che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello del presente punto dell'ordine del giorno :

NOMINATIVO	presente	assente
D'ALFONSO ROCCO	SI	
NAPOLETANO ENNIO	SI	
D'ANGELO LUIGI	SI	
SOLINI PARIDE	SI	
DI LUCA VALERIA	SI	
GIANCATERINO EZIO	SI	
VELLANTE GABRIELE	SI	
PASQUALONE GABRIELE	SI	
EVANGELISTA REMO		SI

NOMINATIVO	presente	assente
MALACHI GIANCARLO	SI	
D'AGOSTINO MARGHERITA	SI	
TOPPETA DANIELE	SI	
FERRANTE VINCENZO		SI
SEVERO GIOVANNI	SI	
BIANCHINI LUIGI	SI	
BALDACCHINI ANTONIO		SI
TRESCA MATTEO	SI	

Assegnati	17
in carica	17

S = Presenti n. 14 N = Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza l' Avv. **VELLANTE GABRIELE** in qualità di Presidente.

Assiste il segretario Dott. **FRANCESCA VECCHI**

E' altresì presente assente l'assessore esterno Ing. Carmine Leone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

L'assessore Di Luca illustra il punto all' o.d.g.

Alle ore 14,32 entra il consigliere Baldacchini. I presenti sono n. 15.

Prima di dichiarare aperta la discussione, il Presidente comunica che sono stati presentati 2 emendamenti, uno del consigliere Baldacchini e l'altro dell'assessore Di Luca.

L'emendamento n. 8 prot. n. 14620 presentato dal consigliere Baldacchini è stato dichiarato tecnicamente inammissibile con parere sfavorevole da parte del Responsabile dell' Area Finanziaria, viene ritirato dallo stesso consigliere.

L'assessore Di Luca illustra il suo emendamento e precisamente chiede di aggiungere agli artt. 15 e 17 commi 1, 2° rigo dopo "nei fogli n. 60 e 61" aggiungere "ricadenti all'interno del Piano particolareggiato del centro storico", come da allegata trascrizione ai cui contenuti integralmente si rinvia.

Il Presidente apre la discussione sull'emendamento presentato dall' assessore Di Luca, non essendoci interventi pone ai voti l'emendamento che viene accolto con il seguente esito di votazione: favorevoli n. 11, contrari /, astenuti n. 4 (Severo, Bianchini, Baldacchini, Tresca).

A questo punto il Presidente apre la discussione sulla delibera così come emendata, non essendoci interventi si passa alla votazione;

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22/12/2011, n. 224, stabilisce l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;
- con l'entrata in vigore della TARES, ai sensi del comma 46 del suddetto articolo, sono contestualmente soppresse tutte le precedenti forme di prelievo relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Il sopra citato art. 14, conferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il quale attribuisce al Comune la potestà regolamentare in materia di entrate, proprie, anche tributarie;

Visti:

- l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - 1) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
 - 2) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 3) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - 5) i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che il regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;*

-l'art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254) che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2013;

-l'art. 5 (*Disposizioni in materia di TARES*) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254);

Rilevato che il tributo TARES è formato da una componente principale sui rifiuti, destinata al finanziamento integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento, e da una componente sui servizi, finalizzata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, e costituita da una maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo che, per il solo anno 2013 è stabilita nella misura di € 0,30 per metro quadrato di superficie assoggettata al tributo ed è riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. c) del citato D.L. n. 35/2013, al quale, quindi, va versata direttamente;

Richiamato l'art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale dispone che, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011: *"la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento"*;

Richiamata la deliberazione n. 55 del 14/05/2013 con la quale la Giunta Comunale ha fissato il numero delle rate di acconto del tributo di che trattasi, per l'esercizio 2013;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

Dato atto che, in relazione a quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Dato atto, altresì, che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 13 comma 15 del D. L. 201/2011, che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine fissato dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, che stabilisce che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il parere reso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, in data 16/10/2013 prot. n. 13786 del 29/10/2013

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Severo, Bianchini, Baldacchini, Tresca), astenuti /


DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, composto di n. 33 articoli;
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2013;
- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 4) di dare atto che il suddetto Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del vigente Statuto comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con separata votazione: Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Severo, Bianchini, Baldacchini, Tresca), astenuti /

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.



COMUNE DI PENNE

PROVINCIA DI PESCARA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI

SERVIZI- TARES

Indice

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Istituzione del tributo	pag. 3
Art. 3 – Natura del tributo	pag. 3
Art. 4 – Presupposto impositivo	pag. 3
Art. 5 – Base imponibile	pag. 3
Art. 6 – Obbligazione tributaria	pag. 4
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento e della relativa Maggiorazione	pag. 4
Art. 8 – Soggetto attivo	pag. 5
Art. 9 – Soggetti passivi	pag. 5
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche	pag. 5
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche	pag. 6
Art. 12 – Esclusioni	pag. 6
Art. 13 – Istituzioni scolastiche statali	pag. 7
Art. 14 – Riduzione per attività di compostaggio	pag. 7
Art. 15 – Agevolazioni speciali utenze domestiche	pag. 8
Art. 16 – Riduzioni di superficie utenze non domestiche	pag. 8
Art. 17 – Agevolazioni speciali utenze non domestiche	pag. 9
Art. 18 – Piano finanziario	pag. 9
Art. 19 – Tributo giornaliero	pag. 9
Art. 20 – Tributo provinciale	pag. 10
Art. 21 – Maggiorazione per i servizi indivisibili	pag. 10
Art. 22 – Dichiarazione	pag. 11
Art. 23 – Accertamento	pag. 11
Art. 24 – Riscossione	pag. 11
Art. 25 – Riscossione coattiva	pag. 12
Art. 26 – Somme di modesta entità (importi minimi)	pag. 12
Art. 27 – Rimborsi	pag. 12
Art. 28 – Accertamento con adesione	pag. 13
Art. 29 – Funzionario Responsabile	pag. 13

Art. 30 – Sanzioni ed interessi	pag. 13
Art. 31 – Contenzioso	pag. 13
Art. 32 – Trattamento dei dati personali	pag. 14
Art. 33 – Norme transitorie e finali	pag. 14

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) nel Comune di Penne a norma dell'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito "Decreto"), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Art. 3 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si articola in due componenti:
 - a.tassa rifiuti, destinata a coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b.maggiorazione servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, avente natura di imposta, disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 7 del presente regolamento.

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Sono soggetti al tributo i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del Decreto, la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree di cui all'art. 4.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 1, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,70 metri.

Art. 6 – Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della medesima, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento e della relativa maggiorazione

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa e la maggiorazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; per la parte tassa, le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune (sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti che svolgono il servizio stesso).
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

5. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Penne sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie qualora non diversamente dichiarato.
3. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 22 o i componenti del nucleo familiare;
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività ivi esercitata.

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 11 – Categorie utenze non domestiche

1. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione mediante presentazione di una planimetria dettagliata a firma di un tecnico abilitato.

3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati come ad esempio:

a. le abitazioni prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Tale dichiarazione non potrà avere valore retroattivo a meno di idonea documentazione che dimostri la data effettiva di chiusura dei contatori;

b. le unità immobiliari, per le quali è stato regolarmente comunicato tramite SCIA a firma di tecnico abilitato all'Ufficio tecnico comunale competente l'inizio dei lavori per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ovvero per le quali siano in corso opere di manutenzione straordinaria che rendano di fatto inutilizzabile l'unità immobiliare, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori precisando che la fine dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata anche all'Ufficio Tributi. Potranno essere effettuati controlli sullo stato dei lavori da personale comunale per verificare la veridicità di quanto dichiarato;

c. i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili; ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,70;

d. locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione di autocertificazione documentata da formulari rifiuti o registri di carico e scarico o contratti di smaltimento;

e. i locali, le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali;

f. i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti;

g. le superfici (locali o aree) utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, spogliatoi, uffici, magazzini, e comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

h. i locali relativi a utenze commerciali, produttive, artigianali, inutilizzati a seguito di cessata attività, a condizione che rientrino nelle categorie catastali compatibili con l'attività commerciale, produttiva, artigianale, prive di qualsiasi arredo. Lo stato di non utilizzo dovrà essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Tale dichiarazione non potrà avere valore retroattivo a meno di idonea documentazione che dimostri la data effettiva di chiusura dei contatori.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;

- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 13 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 14 – Riduzione per attività di compostaggio

1. La tariffa si applica in misura ridotta di un importo pari al 10% alle utenze che effettuino compostaggio domestico ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n.2 dell'8/01/2013.

Art. 15 – Agevolazioni speciali utenze domestiche

1. Sono esenti, ai sensi dell'art. 67 comma 1^a del D. Lgs. 507/93, le superfici dei locali ubicati nel centro storico ed identificati catastalmente nei fogli n. 60 e 61, ricadenti all'interno del piano particolareggiato del centro storico, destinati ad abitazioni e detenuti da giovani coppie di diritto e di fatto, entrambi di età non superiore ad anni 35;
2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione i contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, entro i termini previsti dall'art. 22;
3. L'esenzione è prevista per un periodo di anni due decorrenti dalla data della suddetta dichiarazione;
4. Qualora, nel corso dei due anni, vengano meno i requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1) del presente articolo, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui al comma precedente.

Art. 16 – Riduzioni di superficie utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

Attività	% di riduzione superficie
a. Frantoi	50%
b. Autocarrozzerie	40%
c. Lavanderie a secco	35%
d. Autofficine elettrauto	30%
e. Industrie	30%
f. Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazione superficiale di metalli e non (falegnamerie, carpenterie e simili)	30%
g. Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni vetrerie artistiche	25%
h. Laboratori analisi, radiologici, fotografici, ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici	15%
i. Produzione di allestimenti o insegne, distributori carburante, autolavaggi, autorimessaggi	10%

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia dell'ultimo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito dall'art. 22.

Art. 17– Agevolazioni speciali utenze non domestiche

1. Sono esenti, ai sensi dell'art. 67 comma 1^a del D.Lgs 507/93, le superfici dei locali ubicati nel centro storico ed identificati catastalmente nei fogli n. 60 e 61, ricadenti all'interno del piano particolareggiato del centro storico destinati a nuove attività commerciali;

2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione i contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, entro i termini previsti dall'art. 22;

3. L'esenzione è prevista per un periodo di anni due decorrenti dalla data della denuncia di inizio attività;

4. Qualora, nel corso dei due anni, vengano meno i requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1) del presente articolo, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui al comma precedente.

Art. 18 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dal Comune di Penne.

2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal D.P.R. 158/1999.

3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 19– Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. Nel caso di

svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

6. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui al successivo art. 22.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della parte tassa del tributo.

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 21 – Maggiorazione per i servizi indivisibili

1. Alla tariffa per i rifiuti si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette alla tariffa giornaliera, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta alla tariffa sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione si applicano le esclusioni previste per la tariffa comunale sui rifiuti mentre non si applicano le riduzioni o agevolazioni previste.

4. La maggiorazione non si applica al prelievo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

7. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

Art. 22 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno relativo all'inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo o in relazione al giorno in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.
3. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile occupato e il numero dell'interno, ove esistente, inoltre per le utenze non domestiche anche il codice ISTAT dell'attività svolta e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
4. La dichiarazione deve essere consegnata agli uffici comunali a mano, a mezzo posta, a mezzo fax o mediante Posta Elettronica Certificata.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARES

Art. 23 – Accertamento

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Penne.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

Art. 24– Riscossione

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti

dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

2. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui all'articolo 3, è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tramite Modello F24, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. La TARES, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Penne.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il versamento del tributo, nonché della maggiorazione, è effettuato in quattro rate scadenti alla fine del mese di aprile, giugno, agosto e ottobre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

5. Per l'anno 2013, in virtù della proroga stabilita con il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:

- 30/06/2013 1° acconto mediante agente della riscossione
- 31/08/2013 2° acconto mediante agente della riscossione
- 31/10/2013 3° acconto mediante agente della riscossione
- 16/12/2013 saldo mediante riscossione diretta

6. In caso di ritardato versamento di uno o più rate in acconto alle date stabilite, il Comune non provvede a emettere atto di accertamento per ritardato versamento del tributo se il pagamento delle rate in acconto viene effettuato entro la data di scadenza del saldo TARES.

Art. 25– Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 26 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale, sia inferiore ad euro 12,00.

2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, D.L. 95/2012), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 27 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Penne, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di

rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARES per gli anni successivi, con le modalità previste al Capo V artt. 30-31-32 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Penne approvato con Delibera del C.C. n. 22 del 17/04/2007, tendendo conto che per l'anno 2013, la riscossione dell'80% del tributo oggetto del presente regolamento è stata effettuata mediante emissione di ruolo.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 27 comma 1 del presente regolamento.

Art. 28 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 278/1997.

Art. 29 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Rifiuti e Servizi; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l'ente nelle controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 30 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento del tributo oggetto del presente regolamento e risultante dalla dichiarazione, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 473/97, giusta delibera di Giunta Comunale n. 108 del 24/06/2011.

2. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

3. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31 – Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al

Art. 32– Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 33 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui all'articolo 3 è effettuato obbligatoriamente in base alla misura standard (0,30 euro), in un'unica soluzione, contestualmente al pagamento dell'ultima rata del tributo, direttamente allo Stato, utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata .